

La quasi totalità dei nuovi pensionati è rimasta al lavoro per effetto della riforma Fornero

Rullo di tamburi per le pensioni

Stima ItaliaOggi: le domande potrebbero essere 30 mila

DI NICOLA MONDELLI

Per il personale della scuola che possiede i requisiti dalla normativa pensionistica vigente sta per iniziare la fase di riflessione che il ministro dell'istruzione metterà a disposizione per decidere se presentare la domanda di cessazione dal servizio e di accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia o anticipato.

Una elaborazione dei dati pubblicati dal ministero dell'istruzione relativi all'età anagrafica del personale docente e di quello amministrativo, tecnico ed ausiliario di ruolo in servizio nell'anno scolastico 2010/2011 consente a *ItaliaOggi*, dopo avere detratto le cessazioni dal servizio registrate dal 1° settembre 2011 e dal 1° settembre 2012, di formulare una ipotesi, ancorché indicativa, sul numero del personale docente ed Ata, ovvero ausiliario, tecnico e amministrativo, che avrà la facoltà di presentare la domanda di pensione con decorrenza giuridica ed economica, appunto, dal 1° settembre 2013.

Degli oltre centomila dipendenti scolastici con contratto a tempo indeterminato in servizio nel corrente anno scolastico (80% docenti e 20% Ata) con una età anagrafica minima non inferiore a sessanta anni e una anzianità

contributiva stimata intorno ai trentacinque anni, sarebbero appena ventiduemila i docenti e ottomila gli amministrativi, i tecnici e i collaboratori scolastici che potrebbero chiedere, avendone il diritto, di cessare dal servizio con diritto al trattamento pensionistico. Si tratta nella stragrande maggioranza di quel personale che alla data del 31 dicembre 2011 poteva fare valere i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa vigente prima dell'entrata in vigore della riforma Fornero ed in particolare dell'articolo 24 del decreto legge n. 201/2011 e cioè sessantacinque anni di età per gli uomini e sessantuno per le donne congiuntamente ad un minimo di venti anni di contribuzione ovvero la quota 96 (sessanta anni di età e trentasei anni di anzianità contributiva, ovvero sessantuno anni di età e trentacinque di anzianità contributiva). In minima percentuale (1-2 per cento) del personale che alla data del 31 dicembre 2013 potrà fare valere l'anzianità contributiva in vigore dal 1° gennaio 2012 (quarantadue anni e cinque mesi per gli uomini e quarantuno e cinque mesi per le donne) per accedere al trattamento

pensionistico anticipato e connesse penalizzazioni.

Per i restanti settantamila il momento del pensionamento rimane legato solo alla speranza di vita che determina il possesso dei requisiti anagrafici e/o contributivi richiesti per accedere al trattamento pensionistico sia di vecchiaia che anticipato.

Nei settantamila sono compresi anche alcune migliaia di docenti e di personale amministrativo, tecnico ed ausiliario che, pur avendo maturato nel corso dell'anno scolastico 2011/2012 i requisiti anagrafici e contributivi richiesti dalla normativa precedente l'entrata in vigore del citato articolo 24, non hanno potuto beneficiare della deroga ivi prevista e si sono visti respingere la domanda di pensione. Per questo personale, in particolare, falliti tutti i tentativi di apportare modifiche legislative al divieto di pensionamento, il momento dello stesso rimane legato non tanto alla «speranza di vita», quanto alle decisioni dei giudici del lavoro, se non addirittura a quelli della Corte Costituzionale chiamati, questi ultimi, a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale delle norme che hanno loro negato l'accesso alla pensione.

©Riproduzione riservata



Elsa Fornero

